

Il Presidente

Prot. n. 66/13

Ill.mo Dott. Vittorio Rossi
Presidente Reggente della Corte d'Appello
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli
San Marco 3978
30124 VENEZIA

Illustre Presidente,

mi è stato riferito che, presso la Corte di Appello di Venezia, si sono verificate alcune problematiche in relazione a dichiarazioni di astensione da parte di Colleghi, che hanno inteso aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura con delibera del 25 giugno 2013.

In particolare, non sarebbe stato ritenuto valido motivo di rinvio la dichiarazione del difensore, di aderire all'astensione, in difetto di adesione della controparte; questo anche nei casi in cui la controparte non avesse preventivamente dichiarato all'altra parte la propria intenzione di non aderire all'astensione.

Desidero evidenziare che l'astensione degli avvocati è regolata dall'ordinamento con la legge 11.4.2000 n. 83, la quale ha integrato (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 171/96) la disciplina degli scioperi nei servizi pubblici essenziali prevista dalla legge 12/6/90 n. 146, demandando il contemperamento del suo concreto esercizio con i diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge medesima.

La Commissione di Garanzia, invero, è preposta a tutelare l'osservanza della normativa specifica in materia sia da parte degli avvocati, che da parte della magistratura, entrambe componenti della giurisdizione.

Ne deriva che, fuori dai casi delle prestazioni indispensabili di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Codice di Autoregolamentazione, adottato in data 4.4.2007 da Oua, Ucpì, Anf, Aiga, Uncc e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicato in G.U. n. 3 del 4.1.2008, è diritto dell'avvocato




Il Presidente

astenersi anche in presenza di colleghi che non aderiscono. Ciò, come previsto dall'art. 39 del Codice Deontologico.

E' evidente, che l'esercizio di un diritto legittimo dell'Avvocato non può essere limitato dal Magistrato, anche in presenza di colleghi che non intendono aderire all'astensione.

Pertanto, ferma l'ovvia necessità da parte dei Colleghi del rispetto delle disposizioni innanzi ricordate, confidiamo che non abbiano a ripetersi spiacevoli episodi quanto quelli segnalatici.

Gradisca i migliori saluti.

- Avv. Nicola Marino


Roma, 10 luglio 2013